



RINNOVATA LA CONVENZIONE ASSICURATIVA

L'A.A.R.O.I. ottiene ulteriori vantaggi per i propri iscritti

A distanza di tre anni il Consiglio Nazionale ha svolto una approfondita analisi sull'andamento della Convenzione assicurativa anche al fine di porre le basi per il rinnovo della stessa Convenzione per il triennio 2007-2009.

Innanzitutto, occorre evidenziare che la collaborazione esistente fra AARO I, Willis Italia e Carige Assicurazioni ha dato in questi tre anni frutti estremamente positivi: in questo periodo ci sono stati numerosi sinistri, ma l'attività svolta dal Comitato tecnico scientifico per lo studio della responsabilità professionale in anestesiologia e rianimazione, in collaborazione con i Presidenti regionali e l'ufficio sinistri della Willis, ha "calmierato" il fenomeno producendo effetti positivi sia per gli iscritti che per l'assicuratore.

In tale prospettiva il Consiglio Nazionale ha dato mandato alla Willis di chiedere al mercato assicurativo ulteriori vantaggi per i nostri iscritti: vantaggi ottenuti e che connoteranno il nostro sistema assicurativo per il prossimo triennio.

Un risultato importante che pone gli iscritti in una condizione di particolare favore rispetto ai colleghi appartenenti a tutti gli altri sindacati medici italiani. Il Sistema di protezione AARO I permetterà di lavorare con maggiore serenità e tranquillità a fronte della complessità ed instabilità della realtà assicurativa in materia sanitaria del nostro Paese.

Una polizza di tutela legale gratuita per tutti gli iscritti AARO I

In tale prospettiva, dal 30.12.2006 nella Convenzione di II rischio verrà inserita una garanzia di tutela legale – senza aggravio di premio per il medico iscritto – avente le seguenti caratteristiche:

■ **MASSIMALE:** € 24.000 per sinistro/anno – (naturalmente per gli assicurati alla Convenzione di 1° rischio tale massimale integra, per quanto riguarda le garanzie sotto indicate, il massimale già presente di Euro 26.000 per assicurato garantendo un massimale complessivo di € 50.000 per sinistro/anno).

■ **GARANZIE:**

- Difesa in procedimenti penali per reati colposi;
- Difesa in procedimenti penali per reati dolosi con proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- Controversie individuali relative a rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con Enti del SSN o con privati;
- Limitatamente ai pubblici dipendenti, operatività della garanzia anche in sede amministrativa (TAR);
- Controversie avanti ad Enti o Istituti di Assicurazioni Previdenziali e sociali, intentate da propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola.

Nota bene: nelle restanti fattispecie di procedimento (es. difesa civile per azioni intraprese dai pazienti) gli assicurati di 1° Rischio fruiscono esclusivamente del massimale di 26.000 euro della tutela associata alla polizza di 1° Rischio.

Responsabilità Civile Professionale: estensione della "Postuma"

Quanto alla Polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, sono stati ottenuti ulteriori vantaggi per i soci che cessano l'attività o che vanno in pensione.

Elevata la postuma per cessata attività da 24 a 36 mesi nella polizza di 1° rischio

Dal 30 dicembre 2006 sarà elevato il termine di denuncia dei danni derivanti dai comportamenti colposi, posti in essere durante il periodo di validità del contratto, da 24 mesi a 36 mesi dalla data di cessazione del contratto stesso per cessazione dell'attività professionale, con facoltà di ottenere un ulteriore periodo integrativo di 12 mesi dietro il pagamento del 50% dell'ultimo premio in corso.

Presidenza Nazionale



Ricapitolando:

La clausola del vecchio contratto prevede una postuma di 24 mesi gratuiti in automatico + 12 opzionabili dietro il 50% dell'ultimo premio annuo versato dal medico

La nuova clausola prevede una postuma di 36 mesi gratuiti in automatico + 12 opzionabili dietro il 50% dell'ultimo premio annuo versato dal medico.

Il nuovo articolo 21 della polizza di 1° rischio sarà pertanto modificato come segue:

ART. 21 – Proroga dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività – "Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività l'assicurazione vale altresì, a parziale deroga dell'art. 19, per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 36 mesi dalla cessazione del contratto stesso. La massima esposizione per l'intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza.

La Società dà inoltre facoltà agli assicurati che ne facessero richiesta di ottenere un periodo integrativo per la denuncia dei sinistri di ulteriori 12 mesi, rispetto ai 36 previsti al comma precedente, dietro il pagamento del 50% dell'ultimo premio in corso. L'assicurato che eserciterà tale facoltà per la polizza di 1° rischio dovrà obbligatoriamente esercitarla per la polizza di 2° rischio".

Introdotta la postuma (di 36 mesi gratuiti in automatico + 12 opzionabili dietro il versamento di € 60) per cessata attività nella polizza di 2° rischio

Anche per la polizza di 2° rischio verrà inserito un articolo analogo all'art. 21 su citato, che consentirà all'iscritto la facoltà di estendere il periodo di garanzia di ulteriori 12 mesi dietro il versamento di 60 Euro.

La copertura postuma della polizza di secondo rischio garantirà il medico assicurato per un massimale pari ad € 1.000.000, sempre a 2° rischio su altre polizze stipulate per il medesimo rischio e comunque in eccesso ad € 750.000.

Per ulteriore chiarimento del funzionamento della postuma si veda lo schema di seguito riportato.

Da quanto esposto emerge con estrema chiarezza il grande risultato ottenuto che consente di vedere implementato, per il prossimo triennio, il proprio Sistema di Protezione, ad ulteriore dimostrazione di quanto la forza associativa possa fare per garantire un sereno futuro professionale a tutti gli iscritti AARO I.

COPERTURA "POSTUMA" DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE					
STATUS DEL MEDICO	COPERTURA	MASSIMALE PER L'INTERO PERIODO DI COPERTURA POSTUMA	COPERTURA POSTUMA CONCESSA IN AUTOMATICO	ESTENSIONE FACOLTATIVA DELLA COPERTURA POSTUMA	COSTO DELL'ESTENSIONE FACOLTATIVA
Medico iscritto AARO I (assicurato automaticamente dalla polizza di 2° rischio)	Solo 2° RISCHIO	€ 1.000.000 in eccesso al massimale di altre coperture personali e comunque in eccesso ad € 750.000	36 mesi successivi alla cessazione del rapporto assicurativo dovuta a pensionamento o decesso	Ulteriori 12 mesi rispetto ai 36 concessi in automatico	€ 60,00
Medico iscritto AARO I che ha aderito anche alla Polizza di 1° rischio	1° e 2° RISCHIO	€ 1.750.000 senza scoperti e/o franchigie	36 mesi successivi alla cessazione del rapporto assicurativo dovuta a pensionamento o decesso	Ulteriori 12 mesi rispetto ai 36 concessi in automatico	50% dell'ultimo premio annuo pagato per la polizza di 1° Rischio +€ 60,00

COME ADERIRE ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Per aderire è sufficiente inviare il modulo di adesione e copia della contabile bancaria che attesta il pagamento a:
WILLIS ITALIA – Fax 011.285897 oppure all'indirizzo: WILLIS ITALIA SpA – Via Padova, 55 – 10152 TORINO

IL BONIFICO DEVE ESSERE EFFETTUATO A FAVORE DI

WILLIS ITALIA S.p.A.: Banca Sella - Agenzia 6 - Torino – Cin: F-ABI: 03268 – CAB: 01006 – C/C: 000910804310



Presidenza Nazionale